



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 57/55 DEL 21.11.2018

Oggetto: **Autorizzazione del progetto di sperimentazione gestionale dell'Azienda per la Tutela della salute e autorizzazione alla costituzione di una società per la sperimentazione. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 9-bis.**

Il Presidente, d'intesa con l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, richiama l'art. 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dall'art. 3, comma 6, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il quale stabilisce che le regioni autorizzano programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.

In coerenza con il disposto della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, il Presidente e l'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale ritengono necessaria l'attivazione di una sperimentazione gestionale finalizzata alla costruzione del benessere del cittadino malato e all'umanizzazione delle cure attraverso le varie componenti del sistema sanitario regionale e con l'obiettivo di uniformare nel territorio regionale le risposte di salute, mantenendo e rafforzando le azioni assistenziali di prossimità rivolte alle comunità locali.

Nel quadro del riassetto del sistema sanitario regionale e a seguito del pieno avvio dell'Azienda per la tutela della salute (ATS), la sperimentazione gestionale intende assicurare il supporto tecnico-operativo all'Azienda nella gestione di settori di attività essenziali per migliorare l'organizzazione dell'Azienda medesima, promuovere la partecipazione alla verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, ispirandosi alle migliori pratiche già attuate a livello nazionale.

Nell'ambito della sperimentazione, si propone che alcuni servizi di supporto alle funzioni assistenziali siano di ausilio all'attività istituzionale dell'Azienda per la tutela della salute, ovvero in casi specifici, delle altre aziende sanitarie regionali, mentre altri potranno essere di gestione diretta di prestazioni, soprattutto per quelle specifiche attività che, nel processo di aggregazione operato con l'istituzione e l'avvio dell'ATS, abbiano manifestato criticità nella erogazione di prestazioni o programmi di salute nel rispetto dei principi di uniformità, omogeneità e equità di accesso.



Per la realizzazione delle suddette attività nella forma della sperimentazione gestionale si propone la costituzione di un apposito soggetto giuridico, che opererà nella forma della società consortile a responsabilità limitata, con capitale sociale iniziale pari a un milione di euro, di cui non meno del sessanta per cento sia comunque e in ogni caso mantenuto in capo alla Azienda per la tutela della salute.

La compagine societaria dovrà completarsi, entro sei mesi dall'attivazione, con la partecipazione di soci privati, privilegiando il coinvolgimento di organizzazioni non lucrative di utilità sociale con adeguate esperienze nei settori esplicitati nel seguito della presente deliberazione, per una misura fino complessivamente al trenta per cento del capitale. Tali soci privati saranno individuati mediante procedure comparative di evidenza pubblica, da avviarsi, entro sessanta giorni dalla costituzione della società consortile, dalle strutture competenti dell'ATS, sulla base di quanto previsto al riguardo da apposita deliberazione degli organi della società stessa.

A seguito dell'istruttoria condotta dall'Assessorato competente in collaborazione con l'Azienda per la tutela della salute ed in coerenza con i documenti vigenti di programmazione, nonché con il Piano di riorganizzazione e di riqualificazione del SSR idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 63/24 del 15.12.2015 e aggiornato con le Delib.G.R. n. 39/4 del 9.8.2017 e n. 23/6 del 8.5.2018, la linea di attività che si ritiene necessario avviare nella prima fase della sperimentazione è così individuata:

- assistenza sanitaria e socio-sanitaria nel settore della cura e della riabilitazione, della riabilitazione psichiatrica e della neuropsichiatria infantile.

Tale attività è descritta nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, nella quale sono indicate le ragioni di miglioramento della qualità dell'assistenza e di convenienza economica. Con successivi provvedimenti la Giunta regionale potrà autorizzare la conduzione nella sperimentazione gestionale di ulteriori linee di attività proposte dall'ATS a seguito di dettagliata analisi dei benefici derivanti in termini di qualità e di efficienza dei servizi erogati.

I risultati conseguiti dalla società consortile, sia sul piano economico, sia su quello della qualità dei servizi, comprese le forme di collaborazione con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela della salute, sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Assessorato competente. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati ottenuti, la Giunta regionale adotta i provvedimenti conseguenti.



In ragione di tutto quanto sopra, il Presidente, d'intesa con l'Assessore dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, propone, preso atto della scheda sintetica allegata relativa alla linea di attività proposta dall'ATS e condivisa dal competente Assessorato, di autorizzare il progetto di sperimentazione con la costituzione del soggetto giuridico cui è affidata la sperimentazione gestionale per l'avvio della detta linea di attività.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, d'intesa con l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza e del Direttore generale della Sanità

DELIBERA

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 9 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, il progetto di sperimentazione gestionale proposto dall'Azienda per la Tutela della Salute - ATS Sardegna, come descritto in premessa;
- di autorizzare la costituzione di un apposito soggetto giuridico, che opererà nella forma della società consortile a responsabilità limitata, con capitale sociale iniziale pari a un milione di euro, di cui non meno del sessanta per cento sia comunque e in ogni caso mantenuto in capo alla Azienda per la tutela della salute;
- di prevedere che, entro sei mesi dall'attivazione, alla compagine sociale partecipino soci privati, selezionati tramite procedure comparative di evidenza pubblica, privilegiando il coinvolgimento di organizzazioni non lucrative di utilità sociale con adeguate esperienze nei settori esplicitati nel seguito della presente deliberazione, per una misura pari, complessivamente, al trenta per cento del capitale;
- di prendere atto della scheda sintetica allegata descrittiva del programma della prima linea di attività oggetto della sperimentazione gestionale: assistenza sanitaria e socio-sanitaria nel settore della cura e della riabilitazione, della riabilitazione psichiatrica e della neuropsichiatria infantile;
- di raccomandare che la costituenda società consortile, al fine di garantire la continuità assistenziale e la necessaria esperienza professionale a garanzia dei Lea, nelle procedure di reclutamento delle risorse umane, fermi restando i limiti normativi in materia, valorizzi l'esperienza acquisita nei specifici settori oggetto della sperimentazione;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 57/55
DEL 21.11.2018

- di dare mandato all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di curare la verifica ed il controllo di pertinenza per la sollecita e precisa esecuzione della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Direttore Generale

Loredana Veramessa

Il Presidente

Francesco Pigliaru